

CONSOLETTI per sentirlo condannare al pagamento in favore della Capitaneria di porto di Termoli della somma complessiva di euro 8.747,90, salva diversa valutazione rimessa al collegio giudicante, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Espone l'attore pubblico che l'apertura del procedimento è derivata da notizie di stampa del giugno 2018 dalle quali si apprendeva di provvedimenti cautelari per illeciti di rilievo penale riguardanti un sottufficiale della Capitaneria di porto di Termoli.

Dall'istruttoria svolta è stata acquisita dall'autorità giudiziaria, con nota registrata al prot. n. 262 del 1° febbraio 2019, l'informativa di p.g., corredata dei relativi allegati, e, successivamente, la richiesta di rinvio a giudizio al GUP.

L'atto introduttivo riporta testualmente i capi di imputazione contestati in sede penale:

CONSOLETTI Pasquale, DI PALMA Primiano:

"a) dei reati pp. e pp. dagli artt. 81, 110, 490, 476 comma 2°, 61 n. 9 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il primo nella qualità di pubblico ufficiale, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Termoli (Ufficiale di P.G. con il grado di "Secondo Capo Scelto Q.S. Nocchiere di Porto"), il secondo quale concorrente morale e beneficiario delle condotte, sopprimevano e/o occultavano più atti pubblici.

In particolare, dopo che militari appartenenti alla Capitaneria di Porto di Termoli redigevano, in data 05.07.2017, nei confronti di DI PALMA

Primiano, nella qualità di amministratore unico della ditta "NUOVA ITTILAGO Srl. UNIPERSONALE", processo verbale di accertamento e contestazione n. 65/2017 – per detenzione e trasporto di prodotti ittici di taglia inferiore alla taglia minima consentita, punita con la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 e con la sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi – e processo verbale n. 29/17 di sequestro di 168 kg di merluzzo, sopprimevano e/o occultavano gli unici originali tali atti pubblici. Successivamente, sempre al fine di recare vantaggio al DI PALMA Primiano, dopo che la Capitaneria di Porto di Termoli provvedeva a redigere ordinanza di ingiunzione n. 1 del 03/01/2018, con la quale si richiedeva, al predetto DI PALMA, il pagamento della sanzione (...), sopprimevano e/o occultavano anche gli unici quattro originali di detta Ordinanza-Ingiunzione di Pagamento di Sanzione Amministrativa.

Con l'aggravante di aver commesso i fatti con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione svolta dal CONSOLETTI.

Accertato in Termoli, in epoca precedente e prossima al 12/07/2017 (P.V.C. n. 65/2017 e P.V. n. 29/2017 del 05/07/2017) e in epoca successiva e prossima al 03/01/2018 (Ordinanza-Ingiunzione di Pagamento di Sanzione Amministrativa).

CONSOLETTI PASQUALE

b) dei reati pp. e pp. dagli artt. 81-326 C.p. perché nella spiegata qualità, violando i doveri inerenti alla sua funzione ed al suo servizio e comunque abusando della sua qualità, rivelava notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete. In particolare, avvisava telefonicamente e anticipatamente

DI MAURO Primiano, esercente attività di pesca, del servizio di Polizia Marittima, teso alla verifica del rispetto delle norme sulla filiera della pesca, programmato per il 28/03/2018 ed effettivamente svolto da militari della Capitaneria di Porto di Termoli – ivi compreso lo stesso CONSOLETTI. Inoltre, nel corso di detta attività di Polizia Marittima, al fine di impedire accertamenti e controlli in danno del DI MAURO, avvisava quest'ultimo, sempre telefonicamente e/o con SMS, degli spostamenti dei militari operanti.

In Termoli, il 27 e 28 marzo 2018.

c) del reato p. e p. dall'art. 328 del C.p. perché, nella spiegata qualità, nel corso dell'attività di Polizia Marittima indicate nel capo che precede, pur essendo venuto a conoscenza che il DI MAURO deteneva, a bordo del suo motopeschereccio, 5/6 sacchi di vongole da sbarcare, oltre al quantitativo massimo consentito, ometteva di intervenire per sanzionare tale condotta e comunque di segnalare tale violazione ai colleghi operanti, al fine di procedere a far sanzionare amministrativamente il DI MAURO.

In Termoli, il 28/03/2018.

d) dei reati pp. e pp. dagli artt. 81-326 C.p. perché nella spiegata qualità, poneva in essere una sistematica azione di anticipate informazioni sui servizi di Polizia Marittima programmati dalla Capitaneria di Porto di Termoli, tesi alla verifica del rispetto delle norme sulla filiera della pesca

(...).

In Termoli, il 04/04/2018 (SMS a BRACONE Mauro e telefonata a LOMBARDI Primiano, per il servizio di controllo del 5 aprile 2018), il 5.04.2018 (telefonata a LOMBARDI Primiano per il servizio di controllo del 5 Aprile 2018), il 6.04.2018 (telefonata al BOMBACE Raffaele per il servizio

di controllo del 6 Aprile 2018), il 10.04.2018 (SMS a DI MAURO Primiano per il servizio di controllo del 10 Aprile 2018), l'11, 16 e 23 Aprile 2018 (SMS - l'11 e il 16 - telefonata - il 23 -a DI MAURO Primiano, per assenza di servizi di controllo nei giorni 11, 16 e 23 Aprile 2018).

CONSOLETTI PASQUALE + altri

e) dei reati pp. e pp. dagli artt. 81, 319, 321 c.p., perché il CONSOLETTI, nella spiegata qualità, poneva in essere una sistematica e generalizzata attività di illecito favoritismo, consistita nel compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, quali il preavvisare dei controlli di Polizia Marittima programmati dalla Capitaneria di Porto di Termoli nei confronti degli esercenti l'attività di pesca, nel rivelare notizie del proprio ufficio che dovevano rimanere segrete (a vantaggio di DI MAURO Primiano, LOMBARDI Primiano e BRACONE Mauro), sopprimere e/o occultare atti pubblici (a vantaggio di DI PALMA Primiano), omettere controlli e sanzioni per illeciti amministrativi (a vantaggio di DI MAURO Primiano), chiedendo e/o accettando, dai predetti beneficiari, per tale sua costante illecita disponibilità, già posta in essere o ancora da realizzare, prima la promessa e poi la effettiva dazione, di diversi quantitativi di prodotti ittici a titolo gratuito nonché, dal solo DI PALMA Primiano, la dazione, a titolo di prestito gratuito, di 500 euro. In Termoli, utilità ricevute e/o accettate in promessa il 28 e 29 Marzo 2018 (per DI MAURO Primiano), il 10 e il 17 Aprile 2018 (per DI PALMA Primiano), il 10 Aprile 2018 (per LOMBARDI Primiano) e il 4 e 5 Aprile 2018 (per BRACONE Mauro)".

Ricapitolando, prosegue l'atto di citazione del p.m. contabile, i reati contestati al sottufficiale CONSOLETTI risultano essere i

seguenti:

- a) soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso, articoli 81, 110, 490, 476, comma 2, 61 n. 9, c.p.;
- b) rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, articoli 81 e 326 c.p.;
- c) rifiuto di atti d'ufficio, omissione, articolo 328 c.p.;
- d) rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, articoli 81 e 326 c.p.;
- e) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, articoli 81, 319, 321 c.p.

Riferisce l'attore pubblico, inoltre, che dalla documentazione in atti risulta che il CONSOLETTI era stato destinatario di due ordinanze di applicazione di misure cautelari personali di cui all'art. 292 c.p.p. (n. 335/2018 RGNR), una datata 21 giugno 2018 (arresti domiciliari), e l'altra datata 16 luglio 2018 (misura interdittiva); il Tribunale del riesame con ordinanza del 10 luglio 2018 (n. 47/2018) confermava la misura degli arresti domiciliari.

Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti, oltre ad altre informazioni, i cedolini paga del CONSOLETTI relativi ai mesi di luglio 2017, gennaio, marzo e aprile 2018, dai quali emergono i seguenti dati:

- luglio 2017: lordo euro 5.099,97; lordo irpef euro 4.548,56; netto euro 2.905,35;

- gennaio 2018: lordo euro 2.937,41; lordo irpef euro 2.568,82; netto euro 1.694,55;
- marzo 2018: lordo euro 3.606,41; lordo irpef 3.176,61; netto euro 1.958,15;
- aprile 2018: lordo euro 2.936,03; lordo irpef euro 2.568,24; netto euro 1.581,20.

In esito all'istruttoria svolta, la Procura regionale ha notificato invito a fornire deduzioni al sig. CONSOLETTI, a seguito del quale si riferisce l'assenza di attività difensiva.

Ritenendo che la retribuzione corrisposta dall'amministrazione di appartenenza non ha compensato solo lo svolgimento di lecite e doverose attività istituzionali ma, quanto meno in parte, ha indebitamente arricchito il CONSOLETTI per l'attività svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta alla consumazione di numerosi e gravi delitti, è stato depositato l'atto di citazione in esame.

In considerazione della ripetitività delle condotte poste in essere dal CONSOLETTI e del fatto che lo stesso ha posto le gravissime condotte illecite nel corso della propria attività lavorativa e sfruttando le funzioni proprie del suo ufficio, si è contestato il danno da lesione del nesso sinallagmatico subito dall'amministrazione, che per l'attore pubblico è da determinarsi, in via equitativa ex art. 1226 c.c., in euro 8.747,90, pari al 60% della retribuzione lorda di euro 14.579,82 percepita nel periodo delle condotte illecite (5.099,97+2.937,41+3.606,41+2.936,03), fatta salva diversa quantificazione operata dal Collegio. L'ufficio requirente precisa che,

alla luce della sentenza delle SS.RR. n. 24/2020/QM/SEZ, il compenso al lordo delle ritenute fiscali Irpef è di euro 12.862,23 (4.548,56+2.568,82+3.176,61+2.568,24), mentre il compenso netto è stato pari ad euro 8.139,25 (2.905,35+1.694,55+1.958,15+1.581,20), i cui importi al 60% sono rispettivamente pari a euro 7.717,338 ed euro 4.883,55.

Il p.m. ha espresso riserva di esercitare l'azione per danno da disservizio e per danno all'immagine nell'ipotesi di sentenza di condanna irrevocabile per i contestati delitti contro la pubblica amministrazione.

In data 1° giugno 2023 è stata depositata dalla Procura regionale la sentenza n. 535/22 del 13/9/2022, depositata il 7/12/2022, del Tribunale di Larino, con la quale CONSOLETTI Pasquale e DI PALMA Primiano sono stati dichiarati colpevoli del delitto di cui al capo *a*), nonché CONSOLETTI Pasquale anche dei delitti di cui ai capi *b*) e *d*), con condanna di CONSOLETTI Pasquale alla pena di anni due di reclusione e DI PALMA Primiano alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione della pena.

CONSOLETTI Pasquale e DI PALMA Primiano sono stati anche condannati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da liquidare in separata sede, nonché al pagamento, in favore della stessa parte civile, delle spese processuali, liquidate in € 3.870,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Visto l'art. 530, 2° comma, c.p.p., CONSOLETTI Pasquale è stato assolto dal delitto di cui al capo c), nonché lo stesso CONSOLETTI Pasquale, DI PALMA Primiano, DI MAURO Primiano, LOMBARDI Primiano e BRACONE Mauro dal delitto di cui al capo e) perché il fatto non sussiste.

La Procura regionale ha depositato il 9 giugno 2023 il dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Campobasso con la quale all'udienza del 6.6.2023 è stato rigettato l'appello proposto da Pasquale CONSOLETTI avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Larino in data 13.09.2022, e, confermando quest'ultima, ha condannato il predetto imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, riservando la motivazione entro gg. 60.

All'udienza del 13 luglio 2023, il rappresentante del p.m. ha chiesto la dichiarazione di contumacia del convenuto e ha confermato la domanda introduttiva.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto che non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.

La domanda attorea è da accogliere, anche se con una minore quantificazione dell'importo da risarcire.

Dalla documentazione in atti e dalle risultanze delle indagini penali risulta pienamente comprovata la condotta violativa degli obblighi di servizio da parte del sig. Pasquale CONSOLETTI

Il convenuto è stato condannato con sentenza n. 535/22 del 13/9/2022 del Tribunale di Larino, confermata in appello dalla Corte di Appello di Campobasso, per la sottrazione di atti pubblici e per rilevazione di segreti d'ufficio.

La chiarezza delle molteplici intercettazioni telefoniche acquisite, quali anche riportate nella motivazione della sentenza penale di condanna, non lasciano dubbi in proposito.

Il convenuto, in qualità di ufficiale di P.G. con il grado di Secondo Capo Scelto Q.S. Nocchiere di Porto in servizio presso la Capitaneria di porto di Termoli, ha in plurime occasioni indebitamente avvertito diversi operatori locali dell'effettuazioni di controlli da parte dell'ufficio di appartenenza, nonché ha indebitamente sottratto atti pubblici per favorire un soggetto destinatario di una rilevante sanzione amministrativa.

La domanda attorea imputa al convenuto, riservandosi ulteriori azioni all'esito del giudicato penale, il danno da lesione del nesso sinallagmatico, con richiesta risarcitoria quantificata, in via equitativa ex art. 1226 c.c., in euro 8.747,90, pari al 60% della retribuzione lorda di euro 14.579,82 percepita nel periodo di commissione delle condotte illecite (mesi di luglio 2017, gennaio, marzo e aprile 2018)

Ritiene il Collegio che il lamentato danno sia dimostrato e sussistente.

La prestazione lavorativa del dipendente interessato è stata illecitamente e dolosamente svolta in contrasto con i suoi obblighi, rendendo ingiustificata la retribuzione percepita, ledendone la natura

corrispettiva (v. C.d.c., Prima sezione centrale di appello, sentenza n. 155/2021).

La quantificazione del relativo danno è da determinare in via equitativa, che si reputa congruo indicare, valutate essenzialmente le rilevanti deviazioni qualitative della prestazione lavorativa richiesta, pregiudicanti le finalità istituzionali del corpo di appartenenza, in complessivi euro 5.000,00, oltre rivalutazione.

Il criterio di quantificazione sopra seguito ha considerato, vista la retribuzione netta mensilmente in godimento nel periodo in rilievo (esclusi gli assegni accessori arretrati percepiti), un importo dannoso di euro 1.250,00 per ciascuno dei mesi in cui sono stati accertati gli illeciti, e, in particolare: luglio 2017 (giorno 17 o altro), gennaio (3 o altro), marzo (27 e 28) e aprile del 2018 (4, 5, 6, 10, 11, 16 e 23).

Conclusivamente, il sig. Pasquale CONSOLETTI è condannato per il danno sopra precisato al pagamento in favore della Capitaneria di porto di Termoli della somma di euro 5.000,00, oltre rivalutazione dalle date di erogazione degli stipendi mensili e interessi legali su tale importo dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del sig. Pasquale CONSOLETTI e lo condanna al pagamento di euro 5.000,00 in favore della Capitaneria di porto di Termoli, oltre

rivalutazione dalle date di erogazione degli stipendi mensili e interessi legali su tale importo dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio in favore dello Stato che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Le spese di giudizio si liquidano in Euro 535,58 (cinquecentotrentacinque/58).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 13 luglio 2023.

Il Presidente estensore

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 18 luglio 2023

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi (f.to digitalmente)